

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-385 del 23/01/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: ditta PIRAZZOLI FABRIZIO CODICE PRATICA N. BO23A0056
Proposta	n. PDET-AMB-2024-406 del 23/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: ditta PIRAZZOLI FABRIZIO

CODICE PRATICA N. BO23A0056

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DELL'UNITA' DEMANIO IDRICO

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico), con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/131523 del 28/07/2023 (**procedimento BO23A0056**), con la quale la ditta individuale **PIRAZZOLI FABRIZIO**, C.F.:PRZFRZ87L06F083R, **ha richiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** con una portata massima di 25,0 l/s per complessivi 60.000 metri cubi/anno (mc/a), **mediante un pozzo da perforare** fino alla **profondità di 120 m**, sul terreno censito al Catasto Terreni del **comune di Imola (BO)** al foglio 99 mappale 130, **ad uso irrigazione agricola** di circa 18 ha di terreni di cui coltivati: 10,13 a patate; 4,12 a vite e 3,68 a orticole varie;

considerato che:

- l'istanza di concessione è da assoggettare al procedimento ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a quello di *irrigazione agricola* ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999, come precisato dalla DGR citate in premessa;

considerato che il pozzo di progetto non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 251 del 13/09/2023 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2023/145576 del 30/08/2023 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, al Consorzio della Bonifica

Renana, acquisito agli atti al Prot. n. PG/2023/182957 del 27/10/2023 ed espresso in senso favorevole;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione dal pozzo di progetto:**

1. interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, i **corpi idrici sotterranei:**

- fino alla profondità di circa 36 m: *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore codice 0492ER DQ2 CCS, caratterizzato:* - da stato quantitativo e stato chimico *Buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 10 e 5 m da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019);

- oltre la profondità di circa 36 m: *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore codice 2492ER DQ2 CCI, caratterizzato:* - da stato quantitativo e stato chimico *Buono*; da presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 55 e 50 m da p.c. (2014-2019) e trend negativo (2002-2019); da pressioni di tipo 3.2 che generano impatti di tipo *Piez*, ovvero da prelievi ad uso civile/potabile che generano abbassamenti dei livelli piezometrici;

entrambi i corpi caratterizzati da subsidenza nel periodo 2011-2016 di -2,5/0,0 mm/a;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*":

- **non comporta** per il corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore, un rischio ambientale (attrazione)* per impatto moderato e criticità bassa per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

- **comporta** per il corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore*, **un rischio ambientale (repulsione)** per impatto moderato e criticità elevata e può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifiche prescrizioni;

verificato che, sulla base della documentazione agli atti, nei dintorni del punto di derivazione richiesto, fino alla profondità di circa 50 m dal piano campagna insistono prelievi in acquiferi appartenenti al corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore* e/o a quelli più superficiali del corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore*;

verificato che i quantitativi richiesti sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della DGR n. 1415/2016, secondo cui per gli usi richiesti occorrono circa 51.783 mc/a;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del pozzo, con le modalità di progetto presentate, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare che:

- la concessione sarà rilasciata per un volume massimo di prelievo di 51.783 mc/a;

- sia verificata **inizialmente** la presenza di acquiferi produttivi entro la profondità di 50 m da p.c., all'interno della quale dovrà essere data la priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, appartenenti al corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore* (con perforazione fino alla profondità massima richiesta di 120 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità sopra stabilita e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati, delle loro

caratteristiche idrogeologiche e della loro produttività in relazione alla portata massima d'esercizio richiesta di 25,0 l/s;

- dovrà essere installato idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo;

- dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello piezometrico della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, prima e dopo la stagione irrigua;

- dovranno essere trasmessi all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria misurati annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- la durata della concessione dovrà essere ridotta a 5 anni, rispetto a quella massima prevista, in caso di captazione di acquiferi appartenenti al corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore*, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

verificato che sono state versate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta individuale **PIRAZZOLI FABRIZIO**, C.F.:PRZFRZ87L06F083R, **l'autorizzazione alla perforazione** di un pozzo fino alla profondità massima di 120

m, sul terreno censito al Catasto Terreni del comune di Imola (BO) al foglio 99 mappale 130, **a condizione che:**

- sia verificata inizialmente la presenza di acquiferi produttivi entro la profondità di 50 m da p.c., all'interno della quale dovrà essere data la priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, appartenenti al corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore* (con limite basale a circa 36 m). La possibilità di estendere la perforazione fino alla profondità massima richiesta di 120 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità sopra stabilita e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati, delle loro caratteristiche idrogeologiche e della loro produttività in relazione alla portata massima d'esercizio richiesta di 25,0 l/s;

- sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo sia inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo.

L'autorizzazione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata, a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, alle seguenti condizioni:

- per un volume massimo di prelievo di 51.783 mc/a;

- con una durata della concessione di 5 anni in caso di captazione di acquiferi appartenenti al corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore*, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

- di monitoraggio del livello piezometrico della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno -

indicativamente in primavera e in autunno, prima e dopo la stagione irrigua;

- di trasmissione all'amministrazione concedente dei dati di volume di prelievo e di piezometria misurati annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

b) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina;

c) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

d) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

f) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico

interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

5) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Ubaldo Cibir

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita inizialmente fino alla profondità di 50 m da p.c., all'interno della quale dovrà essere data la priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, appartenenti al corpo idrico *Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore* (con limite basale a circa 36 m). La possibilità di estendere la perforazione fino alla profondità massima richiesta di 120 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alla profondità sopra stabilita e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati, delle loro caratteristiche idrogeologiche e della loro produttività in relazione alla portata massima d'esercizio richiesta di 25,0 l/s.

In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima richiesta.

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e

meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al

controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle eventuali prove di pompaggio dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. e acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Misure in situ

13) A fine lavori si dovrà inoltre:

- effettuare una prova di pompaggio del pozzo con almeno 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata massima di esercizio richiesta;
- definire la portata critica di esercizio (curva caratteristica del pozzo);

Comunicazioni

14) **il titolare dell'autorizzazione** dovrà comunicare:

a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica** contenente:

- la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;
- la misura del livello piezometrico statico della falda; i dati della prova di pompaggio eseguita: la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio e dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;
- l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;
- cartografia alla scala 1:5.000, del sito d'interesse con relativa indicazione dei pozzi e delle relative coordinate geografiche UTM RER;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento del pozzo;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di volume installati.

15) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.